

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 ⁽¹⁾.

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.

⁽²⁾ Vedi, anche, l'art. 22, [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#), riportato alla voce Regioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Vista la [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la [legge 5 marzo 1990, n. 46](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), sono scaduti in data 5 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente regolamento:

1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della [legge 5 marzo 1990, n. 46](#) ⁽³⁾, e procedimenti collegati.

⁽³⁾ Riportata al n. F/XV.

2. Definizioni.

1. Ai sensi del presente regolamento, per «legge», si intende la [legge 5 marzo 1990, n. 46](#) ⁽³⁾; per «camera di commercio», si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

⁽³⁾ Riportata al n. F/XV.

3. Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese.

1. [Le imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) ⁽⁴⁾, come modificato dall'articolo 2, decimo comma della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#) ⁽⁵⁾, denuncia di inizio delle attività stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'articolo 1 e alle relative singole voci, quali esse effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede all'iscrizione nel registro delle ditte di cui al [testo unico 20 settembre 1934, n. 2011](#).

3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il certificato è rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni provinciali e dalla camera di commercio, che svolgono anche le attività di verifica di cui all'articolo 19 citato.

4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede] ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

⁽⁵⁾ Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

⁽⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 15, [D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558](#).

4. Verifiche.

1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.

5. Dichiarazione di conformità.

1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del [decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447](#) ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Riportato al n. F/XVI.

6. Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva.

1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.

2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'articolo 9 della legge.

7. Norme abrogate.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#) ⁽⁸⁾, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della [legge 5 marzo 1990, n. 46](#) ⁽⁹⁾, e gli articoli 3, e 7, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447](#) ⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

⁽⁹⁾ Riportata al n. F/XV.

⁽¹⁰⁾ Riportato al n. F/XVI.

8. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
